

**COMUNE DI PEROSA ARGENTINA**

Provincia di Torino

# REGOLAMENTO

## PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI FUNEBRI



Adottato con deliberazione consiliare  
n. 24 in data 16.4.1962

## **ARTICOLO 1**

Il servizio trasporti funebri si effettua con l'impiego di autofurgone dall'abitazione, o dal luogo di deposito della salma, o dalla più vicina strada carrozzabile dalla casa ove è avvenuto il decesso.

## **ARTICOLO 2**

L'uso dell'autofurgone funebre è obbligatorio per tutti, è, pertanto vietato adoperare qualunque altro mezzo di trasporto. L'autofurgone dovrà seguire il corteo anche nel caso di trasporto a braccia.

## **ARTICOLO 3**

Il servizio si svolge in una unica classe, sia per adulti che per bambini a mezzo di autofurgone completo di addobbi, ed è assunto a totale carico del Comune per i defunti residenti e seppelliti nei cimiteri della giurisdizione. Per i deceduti altrove e qui trasportati è in facoltà dei congiunti di avvalersi, nell'ambito territoriale del Comune, del servizio gratuito municipalizzato, e così pure per quelli qui deceduti e trasportati altrove limitatamente però al servizio nell'ambito del Comune.

## **ARTICOLO 4**

Le persone addette al servizio dovranno vestire l'uniforme loro assegnata e tenere un contegno corretto. E' loro vietato fumare, conversare ed offendere comunque la solennità della funzione funebre. E' altresì loro vietato di chiedere o di ricevere mance.

## **ARTICOLO 5**

L'autofurgone dovrà trovarsi nel luogo di partenza del funerale almeno quindici minuti prima dell'ora fissata per la partenza stessa e, collocarsi in modo da non intralciare il movimento dei partecipanti al funerale.

## **ARTICOLO 6**

Durante la funzione religiosa l'autovettura dovrà rimanere ferma davanti alla Chiesa. L'autista non permetterà a nessuno di salire sull'autovettura.

## **ARTICOLO 7**

Il trasporto dei feretri dal luogo ove si trovano per collocarli nella vettura o da questa toglierli per trasportarli in Chiesa e viceversa, nonché toglierli all'arrivo al cimitero, avviene a cura dei familiari del defunto, tenuti personalmente a garantire la regolarità del servizio.

## **ARTICOLO 8**

Il servizio di trasporto si intende terminato col deposito del feretro al cimitero od altro eventuale luogo di destinazione.

XXXXXXXXXX